

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/262 DELLA COMMISSIONE****del 7 settembre 2022****che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011 stabilisce che gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («l'accordo») si applicano nell'Unione. Il testo dell'accordo è contenuto nell'allegato II di tale regolamento.
- (2) I partecipanti all'accordo hanno concordato un numero considerevole di modifiche dell'accordo rispetto alla versione attualmente applicabile, contenuta nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011.
- (3) Le principali modifiche adottate dai partecipanti all'accordo e alle varie intese settoriali dal febbraio 2017, data della versione attualmente applicabile, al gennaio 2022 sono le seguenti: un aggiornamento dell'elenco dei partecipanti per aggiungervi la Turchia e il Regno Unito; un riesame dei tassi di interesse commerciale di riferimento; una modifica delle disposizioni in materia di spese locali per consentire un aumento del sostegno per le spese locali e il divieto di erogare crediti all'esportazione e sostegno sotto forma di aiuti legati per gli impianti di produzione di energia elettrica dal carbone non soggetti ad abbattimento del carbonio.
- (4) Il 10 gennaio 2022 l'OCSE ha pubblicato una versione riveduta dell'accordo che tiene conto di tutte le modifiche adottate dai partecipanti fino alla fine del 2021. È opportuno e necessario integrare tali modifiche nella legislazione dell'Unione.
- (5) Il regolamento (UE) n. 1233/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

<sup>(1)</sup> GUL 326 dell'8.12.2011, pag. 45.

